

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Violazione degli articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Mancata adozione delle misure necessarie per evitare il degrado e l'inquinamento del lago di Koroneia (Prefettura di Salonico) — Mancata realizzazione di un sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane per l'agglomerato di Langada

Dispositivo

- 1) *Non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui è stata classificata la zona di protezione speciale GR 1220009 e non avendo realizzato un sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane per l'agglomerato di Langada, la Repubblica ellenica è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l'articolo 7 della medesima direttiva, nonché agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 362 del 10.12.2011.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — SKP k.s./Kveta Polhošová

(Causa C-433/11) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Precisazioni insufficienti del contesto di fatto e di diritto della controversia principale — Questioni sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile — Omessa precisazione delle ragioni per le quali occorre rispondere alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità manifesta)

(2013/C 108/06)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: SKP k.s.

Convenuta: Kveta Polhošová

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský súd v Prešove — Interpretazione degli articoli 5-9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), e degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Nozione di pratica commerciale sleale — Contratto di vendita a rate di un bene stipulato con un consumatore e contenente una clausola abusiva — Cessione, da parte dell'impresa, del credito risultante dal contratto ad una società in fallimento che comporti l'impossibilità per il consumatore di recuperare le spese di procedura in caso di vittoria in giudizio

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia), con decisione del 10 agosto 2011, è manifestamente irricevibile.

(¹) GU C 340 del 19.11.2011

Ordinanza della Corte del 13 dicembre 2012 — Alliance One International Inc./Commissione europea

(Causa C-593/11 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato italiano dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito di società controllate alle loro società madri — Presunzione di innocenza — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione)

(2013/C 108/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance One International Inc. (rappresentante: avv. G. Mastrantonio)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: E. Gippini Fournier, agente)